



COMUNE DI BALZOLA
VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031
P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

Ordinanza n. 15/2024

Oggetto:	ordinanza rimozione manufatti di copertura in fibro-cemento amianto presso di immobili di proprietà sigg. Maschera, Corradino, Grasso e altri ..
-----------------	--

IL SINDACO

Visto l'esposto pervenuto al prot. n. 1045 del 17/04/2024 inerente lo stato di manutenzione della copertura, in lastre ondulate in cemento-amianto, di un basso fabbricato composto da n. xx unità adibite a garage di proprietà sigg: Maschera Pietro e Furlan Rosa, Corradino Margherita e Giubasso Massimo, Hachimi Mohammed, Grasso Sandra, Mura Reana, Grasso Francesco e Grasso Irene sito in Balzola – Via Roma n. 11.

Vista la comunicazione alla proprietà dell'avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., finalizzato all'adozione di provvedimenti in materia igienico ambientale ai sensi della legge 27/03/1992 n. 258 e D.M. 06/09/1994;

Vista la richiesta prot. n. 1286 del 09/05/2024 con cui è stata attivata la procedura approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n.40-5094 del 18/12/2012 per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in presunto cemento-amianto presenti sul territorio regionale.

Preso atto degli esiti della valutazione integrata del rischio di esposizione effettuata dagli Organi di Vigilanza ai sensi della D.G.R. sopra citata a cui emerge:

- presenza di amianto sotto forma di crisotilo e crocidolite e indice di degrado del manufatto pari a 0.86 corrispondente a uno **stato conservativo scadente**, prot. 00057775/2024 del 26/06/2024 registrato al prot. 1698 del 27/06/2024;
- indice di esposizione ad eventuali fibre di amianto aerodisperse, corrispondente a un **indice di esposizione medio**, prot. 00080781/24 del 26/07/2024 registrato al prot. 2124 del 14/08/2024 e conseguente proposta di intervento di rimozione della copertura contenente amianto entro 12 (dodici) mesi dalla data di valutazione.

Visto che, entro i termini prescritti con la comunicazione di avvio del procedimento, la proprietà, non ha inoltrato ulteriori comunicazioni attinenti al procedimento.

Considerato che i manufatti rappresentano un rischio diretto ed attuale per la salute pubblica, vista la notevole vicinanza alle abitazioni;

Ravvisato il possibile rischio di rilascio di fibre di amianto nell'ambiente circostante;

Considerata tale situazione pregiudizievole per la salute pubblica;

In conformità alla valutazione e proposta degli Organi di Vigilanza sopra menzionati secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 40-5094 del 18/12/2012

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;

Vista la Legge n. 257 del 27 marzo 1992;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il D.M. 6 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito.

ORDINA

ai Sigg. :

- **Maschera Pietro** residente in Balzola, Via Roma n° 21 - CF. omissis
- **Furlan Rosa** residente in Balzola, Via Roma n° 21 - CF. omissis
- **Corradino Margherita** residente in Balzola, Via Mazzini n° 21 - CF. omissis
- **Giubasso Massimo** residente in Casale Monferrato, Largo Minatori n° 13 - CF. omissis
- **Hachimi Mohammed** residente in Balzola, Via Roma n° 11 - CF. omissis
- **Grasso Sandra** residente in Rivarolo Canavese, Via Sormano n° 13 - CF. omissis
- **Mura Reana** residente in Ozzano Monferrato, Via Roma n° 17 - CF. omissis
- **Grasso Francesco** residente in Torino, Via Luigi Salvatore Cherubini n° 83 - CF. omissis
- **Grasso Irene** residente in Torino, Via Luigi Salvatore Cherubini n° 83 - CF. omissis

di provvedere, rispettivamente per le proprietà individuali o congiuntamente tra loro, alla rimozione dei manufatti di cui in premessa e costituenti la copertura del basso fabbricato costituito da 6 unità uso garage, sito in Balzola, Via Roma n. 11, nei tempi tecnici più brevi e comunque entro e non oltre **12 (dodici)** mesi dalla notifica del presente provvedimento termine entro il quale dovranno essere ultimati.

DISPONE

1) Che l'intervento di bonifica dovrà essere eseguito in conformità ai disposti del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., avvalendosi di ditte rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e comunque nel pieno rispetto della normativa vigente in presenza di materiali contenenti amianto e delle norme vigenti che disciplinano il comparto edile.

2) Che l'intervento venga eseguito nel rispetto dei disposti del TU Edilizia DPR 380/2001 e s.m.i. .

3) Che la comunicazione di ultimazione dei lavori di bonifica venga trasmessa entro cinque giorni dal termine sopra indicato e dovrà essere corredata della documentazione attestante:

- l'avvenuto smaltimento del materiale contenente amianto, mediante esibizione quarta copia del Formulario Identificativo Rifiuti
- attestazione della ditta incaricata dell'avvenuta pulizia dei residui contenenti amianto presenti nei canali di gronda in conformità alla normativa vigente.

4) Che copia del presente provvedimento venga trasmessa, munita degli estremi di notifica, per conoscenza a:

- ARPA - dipartimento di Alessandria e Asti - pec: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it
- ASL AL pec: aslal@pec.aslal.it

AVVERTE

che la mancata esecuzione delle attività prescritte comporta la comunicazione all'Autorità Giudiziaria;

INFORMA

che l'eventuale richiesta motivata di proroga dovrà pervenire al comune di Balzola entro i termini di scadenza della presente ordinanza e potrà essere trasmessa via PEC, raccomandata, e-mail oppure con consegna a mano.

La richiesta dovrà essere sottoscritta dal diretto interessato o da altro soggetto delegato; unitamente a copia della delega e del documento di riconoscimento del delegante. La richiesta di proroga non modifica i termini prescritti, salvo esplicito accoglimento, e la proroga, qualora

concessa, decorrerà dai termini di scadenza del presente provvedimento. Non verranno prese in considerazione richieste di proroga i cui termini non siano quantificati;

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR competente ai sensi del D.Lgs 104/2010 e s.m.i. o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del DPR 24/11/1971 n. 1199 rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere dalla data di applicazione dell'atto.

Dalla Residenza Municipale, lì 24/08/2024

Il Sindaco
TORRIANO dott. Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa